



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **10** del 21/02/2017

Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.





Regione Puglia

RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA

(Art. 34, L.R. 28/2001, Art. 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: S.D.L. *“Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero dei rifiuti solidi”*.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. ‘Collegato Ambientale’ alla legge di stabilità per il 2014, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo e risorse idriche e, sotto il profilo che interessa, gestione dei rifiuti e bonifiche.

La disciplina sulla gestione dei rifiuti è modificata dal Capo VI *Disposizioni relative alla gestione di rifiuti* (articoli da 24 a 50) della legge suddetta, nello specifico gli articoli 32, 34 e 35 riformano parzialmente la disciplina dedicata al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, c.d. *Ecotassa*, dettata dalla legge n. 549/1995: il Collegato Ambientale ha, infatti, novellato sia l’articolo 205 del D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. Testo Unico Ambientale –TUA), sia i commi 24,25, 27 e 40 dell’art. 3 della Legge n. 549/95, istitutiva dell’ecotassa.

L’articolo 32 del Collegato Ambientale ha modificato l’art. 205 riguardante *“Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio”*, disciplinante, appunto, le misure per incrementare la raccolta differenziata (RD): quindi, a far data dal termine di adeguamento, fissato in due anni dall’entrata in vigore della L. n. 221/2016, vale a dire dal 2 febbraio 2018, in ogni comune deve essere assicurata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle percentuali minime di rifiuti prodotti, percentuali previste, come si vedrà in seguito, dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 205 del TUA.

La lettera b) dell’art. 32 del Collegato ambientale ha, invece, sostituito integralmente il comma 3 dell’art. 205 prevedendo che, nel caso in cui, a livello di ATO ovvero in ogni comune, non siano stati conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal comma 1 lett. a), b) e c) del medesimo articolo 205, viene applicata un’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 dell’art. 205, sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

In base al nuovo comma 3-bis, al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura dell’ecotassa è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di RD, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’art. 3 della L. 549/1995.

La finalità di incrementare la raccolta differenziata di rifiuti è perseguita dalla novella attraverso l’introduzione di un meccanismo che lega le tariffe dell’ecotassa alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte dai singoli comuni: la riduzione del tributo speciale è inversamente proporzionale (o più precisamente *“inversamente progressiva”*) al superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale e va da un minimo del 30% ad un massimo del 70% per cui la stessa dipende unicamente dalla percentuale di superamento degli obiettivi previsti dal comma 1 lettere a), b) e c) dell’art. 205, non sono stati interessati dalla novella.



Il comma 3-quater dell'art. 32 del Collegato Ambientale prevede, altresì, che la Regione individui i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti ad inviare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, unitamente alle modalità in caso di eventuale compensazione o conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

Il comma 3-sexies del suddetto articolo affida all'ARPA o all'organismo di cui al comma 3-quater, il compito di validare i dati raccolti e di trasmetterli alla regione. L'Ente regionale, ricevuti i dati già validati dall'ARPA, stabilirà annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo.

L'art. 34 del Collegato ambientale interviene sull'art. 3 della Legge n. 549/95 istitutiva dell'ecotassa, ed in particolare sui commi 24, 25 e 27, per cui il presupposto del tributo non è solo il deposito in discarica, ma anche il conferimento dei rifiuti solidi in impianti di incenerimento senza recupero energetico.

Con la modifica del comma 27 della L. 549/95, a cura del comma 2 dell'art. 34 del Collegato ambientale viene, invece, variata la destinazione del gettito del tributo. La disciplina previgente stabiliva, infatti, che il 10% del tributo fosse destinato alle province e che il 20%, al netto della quota alle province (quindi il 18%), confluisse in un fondo della regione con finalità ambientali. A seguito della novella, pertanto, il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce interamente in un apposito fondo della regione, mantenendo l'analoga destinazione prevista nella versione del comma 27 antecedente alla novella.

Questa previsione normativa ha trovato applicazione a decorrere dall'anno 2016.

L'art. 35 del Collegato ambientale interviene anche sul comma 40 dell'art. 3 della L. n. 549/95. La modifica è finalizzata a stabilire che l'ecotassa nella misura ridotta del 20% si applica ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, come già previsto in precedenza, aggiungendo anche gli impianti comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra (operazione classificata come D10 nell'allegato B parte IV del TUA).

Tanto premesso, con il presente Disegno di Legge *"Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero dei rifiuti solidi"* si intende:

- recepire la novella nazionale, aggiornando quanto previsto dall'attuale art. 7 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 38, disciplinante il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- sottolineare, in armonia con la logica sposata dal legislatore nazionale, la valorizzazione e l'incremento della raccolta differenziata ai fini della determinazione del tributo, come peraltro espressamente previsto con la legge n. 38/11 (art. 7, comma 5);
- aggiornare i criteri di determinazione dell'ammontare del tributo di cui al comma 6 della legge regionale alle disposizioni dettate dalla normativa nazionale: a tale proposito vengono riportate nel D.D.L. le tabelle contenute nel comma 3-bis dell'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006, in luogo delle premialità/penalizzazioni e delle aliquote differenziate per percentuali di R.D. presenti nella vigente disciplina regionale;
- il diretto richiamo, con riferimento all'applicazione dell'aliquota agli scarti e sovralli, alla disciplina nazionale istitutiva del tributo.

Il presente Disegno di Legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e, dunque, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della l.r. n. 28 del 16/11/2001.

L'ASSESSORE
Dott. Domenico SANTORSOLA



Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi

Articolo 1

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni, compresi i fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi;
- b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" ai sensi dell'allegato B della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni
- c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Articolo 2

Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

- a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
- b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia o, comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" ai sensi dell'allegato B della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni;
- c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

Articolo 3

L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ai sensi del comma 32 dell'art. 3 della L. 549/1995 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

Articolo 4

La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'articolo 3, comma 28, della l. 549/1995, nonché all'articolo 190 (Registro di carico e scarico) del d.lgs. 152/2006, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. E' fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell'articolo 3, commi 29 e 40, della l. 549/1995 Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della l. 549/1995, e dell'art. 205 del d.lgs. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni con le modalità indicate al comma 6 del



presente articolo. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del d.lgs. 152/2006 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del d.lgs. 152/2006. Si intende per discarica quanto previsto dall'articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Articolo 5

Al fine di favorire la minor produzione di rifiuti e il recupero degli stessi, rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentono la raccolta differenziata (RD) di qualità e la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è così determinato:

- a) euro 0,0200 per i rifiuti speciali pericolosi;
- b) euro 0,0100 per i rifiuti speciali non pericolosi;
- c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;
- d) euro 0,02582 per i rifiuti solidi urbani (RSU), per l'incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia e in caso di discariche abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti.

Articolo 6

Al fine di favorire la raccolta differenziata (RD) di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'art. 3, comma 24, della l. n. 549/1995, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata, del 65%, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'art. 3 della medesima l. n. 549/1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%



Articolo 7

Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune. Nel caso in cui i Comuni non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall'art. 205, comma 1 del d.lgs. 152/2006, è applicata l'addizionale del 20 per cento, prevista dal comma 3 del medesimo art. 205. La predetta addizionale non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di cui al comma 1 bis dell'art. 205 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni.

Articolo 8

In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 (Rifiuti non ammessi in discarica), comma 1, lettera p), del d.lgs 36/2003, previa regolamentazione da parte degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o dei Comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli **scarti ed i sovvalli** di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29 della l. n 549/1995.

Articolo 9

I Comuni singoli o associati sono tenuti a comunicare i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta. Le comunicazioni dei comuni costituiscono la base informativa di riferimento per la determinazione dell'aliquota del tributo applicabile.

Articolo 10

La trasmissione dei dati di cui al comma precedente è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 6, **nonché** l'applicazione dell'addizionale di cui al comma 7.



Articolo 11

I Comuni sono tenuti a comunicare mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line.

L'inserimento dei predetti dati è effettuato sul portale ambientale della Regione Puglia, all'indirizzo

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti,

nell'area riservata ai comuni con servizi associati o singoli, utilizzando apposito modello di inserimento dati. I dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l'accesso a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo. Le comunicazioni dei comuni costituiscono la base informativa di riferimento per la determinazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi applicabile.

- a) I Comuni hanno l'obbligo di inserire i predetti dati sul portale ambientale della Regione Puglia entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento. La mancata comunicazione entro i termini suddetti è punita con una sanzione amministrativa nella misura non inferiore a euro 500 per mensilità non comunicata ed un massimo di euro 6.000,00, fermo restando l'obbligo di comunicazione dei dati suddetti sul portale regionale.
- b) Il mancato versamento degli oneri di cui al comma precedente è punito con una sanzione amministrativa nella misura minima non inferiore ad euro 1.000,00 ed un massimo di euro 12.000,00.

Articolo 12

Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:

- a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo Comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo Comune di competenza;
- b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell'ambito dell'Accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) – Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o dagli impianti privati presso i quali i



comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.

Articolo 13

Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è determinato secondo le formule di cui all'Allegato 2 della presente legge - *Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata*.

Articolo 14

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata si devono considerare le frazioni merceologiche riportate nelle "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell'Allegato 2 alla L.R. 20/2016" approvate con DGR n. 1548 del 11/10/2016 .

Articolo 15

Ogni anno i comuni, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono una specifica comunicazione all'ARPA ovvero gestore del catasto regionale dei rifiuti, secondo lo schema di cui all'allegato 2 della presente legge, contenente il riepilogo delle comunicazioni mensili di cui al comma 13 e le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune. Tali comunicazioni devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e contenere i dati relativi al precedente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione dell'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare nell'anno solare successivo. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre, i gestori degli impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta differenziata comunicano alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, le certificazioni attestanti le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto e quelle oggetto di smaltimento in discarica sulla base dell'Allegato A.

L'ARPA ovvero il gestore del catasto regionale dei rifiuti, ai sensi del comma 3-*quater* e 3-*sexies* dell'art. 32 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia , che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune, ai fini dell'applicazione del tributo.

Entro il 10 marzo di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione dell'aliquota da applicare e all'assegnazione a ciascun



comune o associazione di comuni dell'aliquota di tributo relativa all'anno successivo. I soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, applicano l'imposta dovuta da ciascun conferente ai conferimenti in discarica dell'anno solare successivo.

Entro il 31 luglio è emanata una legge regionale solo ove vengano variate le aliquote inerenti i rifiuti speciali e i rifiuti solidi urbani, anche in ordine alla percentuale di raccolta differenziata e/o indifferenziata e in ogni altro caso previsto dalla normativa statale; in mancanza, permangono le aliquote precedentemente in vigore.

Articolo 16

Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione della causale di versamento, trimestre e anno di riferimento ovvero mediante strumenti elettronici e informatici, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare separatamente in fattura l'importo ricevuto dal conferitore a titolo di tributo e ad effettuare il versamento dello stesso in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. Diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto negli articoli 17 (Oggetto), 18 (Termini di versamento) e 19 (Modalità di versamento mediante delega) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mercè convenzione con la struttura di gestione di cui all'articolo 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari) del d.lgs. 241/1997 e delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP.

Articolo 17

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2, lett. a) e b) sono tenuti a produrre, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche, la dichiarazione in forma telematica, su apposito applicativo web predisposto dalla Sezione finanze della Regione, contenente i seguenti dati:

- a) denominazione della ditta e del legale rappresentante;
- b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
- c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto, come previsto dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, per ATO o per Comune di provenienza, con l'evidenziazione della specifica aliquota applicata;
- d) indicazione dei versamenti effettuati.



Articolo 18

Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente della Sezione finanze della Regione, da pubblicarsi sul BURP. Le dichiarazioni presentate in difformità al predetto schema sono da considerarsi nulle.

Articolo 19

All'accertamento del tributo e delle relative sanzioni e interessi provvede la Sezione finanze della Regione Puglia. Il personale della Sezione finanze della Regione Puglia e gli altri funzionari previsti dall'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, per l'assolvimento dei loro compiti possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività o negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi e alla verifica della relativa documentazione. I predetti soggetti redigono apposito processo verbale di constatazione che deve essere trasmesso alla Sezione finanze della Regione Puglia.

Articolo 20

Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle relative sanzioni possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guardia di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza a essi attribuita dai singoli regolamenti comunali. Possono essere utilizzati altresì i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di bonifica emanate dai sindaci dei Comuni ex articolo 192 (Divieto di abbandono), comma 3, del d.lgs.152/2006. La Sezione finanze della Regione Puglia provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e delle sanzioni. Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento delle sanzioni indicate nell'atto di contestazione secondo le modalità di cui al comma 19, sesto periodo. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive alla Sezione finanze della Regione oppure impugnare l'atto di contestazione dinanzi alle commissioni tributarie. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.

Articolo 21

Ove non sia possibile determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 40, della l. 549/1995, i



rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale di constatazione. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 40, della l. 549/1995, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 (fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m³). La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali redatti dalla Guardia di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza ad essi attribuita dai singoli regolamenti comunali ovvero dai dati consuntivi a seguito dell'ordinanza di bonifica emanata dal sindaco del comune ai sensi del dell'articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l'esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, commi 28 e 40, della l. 549/1995, si applica l'aliquota di imposta vigente più elevata, in aggiunta all'applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 22

La misura della sanzione amministrativa per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516. Per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine previsto dal comma 18 si applica la pena pecuniaria da euro 51,65 a euro 309,87. Il ritardo superiore a trenta giorni equivale a omessa dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui all'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 agli aventi titolo a norma del comma 20 del presente articolo o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da euro 1.032,91 a euro 6.197,48. Le sanzioni sono ridotte a un terzo, come previsto dagli articoli 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni) e 17 (Irrogazione immediata) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo e della sanzione. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs 471/1997 e al d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti è applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 471/1997. Nei casi di cui al periodo precedente non trova applicazione l'articolo 16 del d.lgs. 472/1997.



Articolo 23

Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 201 del 30-12-2011 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente alle controversie in materia di applicazione del tributo, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'ufficio dell'ente regionale cui notificare il ricorso, come previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nella Sezione finanze della Regione Puglia.

Articolo 24

Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata constatata la violazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, gli interessi e le sanzioni, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 25

L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente o erroneamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia - Sezione finanze. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.

Articolo 26

Gli enti o gli organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale o regionale devono trasmettere alla Sezione finanze della Regione Puglia le nuove autorizzazioni, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro trenta giorni dalla data del rilascio; entro lo stesso termine devono essere altresì comunicate le modifiche alle autorizzazioni esistenti.

Articolo 27

Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 1995, n. 549, è istituito un apposito fondo il cui impiego delle risorse è disposto con delibera



della Giunta regionale. È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai Comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al primo periodo del presente comma. Con apposita delibera della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità di impiego delle somme costituenti il fondo di cui al periodo precedente. Nel bilancio di previsione della Regione Puglia è istituito apposito capitolo di spesa denominato: *“Fondo per il sostegno nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani”*. Con la stessa delibera viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del Settore produttivo soggetto al tributo.

L'addizionale di cui al comma 7 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini di prevenzione e di raccolta differenziata, ai sensi del comma 3-*octies* della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Articolo 28

Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla l. 549/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 29

Una quota annua pari ad almeno euro 400 mila della dotazione complessiva derivante dal capitolo di entrata 1013400 *“Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi (art.3, commi da 24 a 38, L.549/95)”* è destinata a sostenere le attività connesse all'Osservatorio regionale dei rifiuti, le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso la Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifica, nonché a potenziare il funzionamento della Sezione regionale competente per le finalità di cui alla presente legge.

Articolo 30

La presente legge entra in vigore dalla data di adeguamento delle situazioni pregresse per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata prevista dall'art. 32, comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 7 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia) è abrogato.



Articolo 31

Disposizioni transitorie.

1. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, commi 28, 29 e 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dall'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tesa alla riduzione dei conferimenti in discarica, la Regione adotta misure eccezionali a sostegno dei bilanci dei comuni che risultano aver attuato misure idonee al perseguimento di tale obiettivo.
2. Tutti i comuni che prevedono di conseguire nei mesi di settembre e ottobre 2017 una media percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 5 per cento in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016, “Ecotassa 2017”, sono esentati dal versamento mensile del differenziale del contributo, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 2017. Il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani. I comuni devono comunicare, entro il 31 marzo 2017, la previsione del conseguimento dell'obiettivo al gestore dell'impianto e alla Sezione regionale competente. I comuni interessati, entro e non oltre il 15 novembre 2017, devono trasmettere alla Sezione regionale competente la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo.
3. In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata del 65 per cento nel solo mese di febbraio 2017, possono chiedere la rideterminazione dell'aliquota di ecotassa 2017 secondo i parametri di cui all'articolo 7 della L.R. 38/2011, trasmettendo la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo entro e non oltre il 15 marzo 2017.
4. Per l'anno 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani è determinato ai sensi dell'art. 7 della L.r. 38/2011.

Articolo 32

(Norma finanziaria)

Fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 2017, il contributo non versato, dato dal differenziale tra l'applicazione della aliquota determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 e quella già stabilita dalla competente Sezione regionale, è destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani.



Allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata

Il sottoscritto (Nome e Cognome, data e luogo di nascita, residenza), legale rappresentante del Comune di _____, facente parte dell'ARO ____ della Provincia di _____, nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, attesta che per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre il Comune ha prodotto le seguenti quantità di rifiuti ed hanno raggiunto la seguente % di raccolta differenziata:

A	Rifiuti complessivamente prodotti*	Kg
B	Rifiuti da computare nella raccolta differenziata**	Kg
B1	Imballaggi	Kg
B2	Frazione organica umida	Kg
B3	Carta e cartone	Kg
	RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica	Kg
B5	Ingombranti avviati a recupero	Kg
	Raccolta selettiva (pile, farmaci scaduti, contenitori T/F, inchiostri, vernici, olii, altri rifiuti urbani pericolosi)	Kg
B7	Altri rifiuti	Kg
B8	Rifiuti da C&D (rifiuti derivanti da costruzione e demolizione in ambito domestico)	Kg
C	Rifiuti urbani indifferenziati prodotti***	Kg
C1	Rifiuti urbani indifferenziati	Kg
C2	Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	Kg
C3	Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	Kg
C4	Ingombranti a smaltimento	Kg
RD	Raccolta differenziata	% RD = B/A*100

* A= B+C

** B = B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8

*** C = C1+C2+C3+C4

Si allegano alla presente le certificazioni rilasciate dai gestori degli impianti destinatari di tutte le rispettive frazioni merceologiche di rifiuti.

Data e firma

